Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca» [1]

(1999/C 209/04)

Il Consiglio, in data 19 febbraio 1999, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 43 e 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Muñiz Guardado, in data 4 maggio 1999.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 26 maggio 1999, nel corso della 364ª sessione plenaria, con 115 voti favorevoli, nessun voto contrario e 5 astensioni, il seguente parere.

Il Comitato approva la proposta della Commissione fatte salve le seguenti osservazioni.

1. **Introduzione**

1.1. Le azioni strutturali nel settore della pesca contribuiscono alla ristrutturazione dello stesso, creando condizioni propizie per il suo sviluppo e il suo ammodernamento. Tali azioni fanno quindi parte integrante della politica comune della pesca (PCP).

1.2. Nel 1993, con la creazione dello strumento finanziario d'orientamento della pesca (SFOP) e con l'inserimento delle azioni strutturali del settore della pesca nel quadro del dispositivo operativo dei fondi strutturali, è stato chiaramente illustrato il duplice nesso.

1.3. La programmazione proposta costituisce un adeguamento dei fondi strutturali alla situazione attuale.

2. **Osservazioni di carattere generale**

2.1. Se viene approvato il regolamento, la prospettiva che si schiude è di ampia portata. Il titolo I del regolamento stesso (Programmazione e realizzazione) specifica che gli Stati membri presenteranno alla Commissione un piano riguardante un periodo di sette anni a decorrere dal primo gennaio 2000 (articolo 4).

2.2. Il rilievo dei temi affrontati dal regolamento ne evidenzia l'importanza, non solo per quanto riguarda le consultazioni effettuate per la sua elaborazione, ma anche per la sua futura applicazione in vista del conseguimento di una maggior coesione economica e sociale nel rispetto del principio di sussidiarietà.

2.3. La proposta di regolamento in esame dovrebbe presentare una continuità con gli attuali regolamenti; dovrebbe inoltre prevedere meccanismi di attuazione più semplici, in quanto lo SFOP deve essere il Fondo utilizzato per tutte le azioni strutturali.

2.4. Per quanto riguarda il meccanismo di rinnovo della flotta, il Titolo II della proposta (Attuazione dei programmi di orientamento pluriennali (POP) per le flotte da pesca) sembra prevedere aspetti che modificano sostanzialmente il contenuto del POP IV, stabilendo requisiti più rigorosi di quanto faccia la regolamentazione attuale valida fino all'anno 2002. Non è tuttavia esplicitamente prevista la necessità di stabilire un meccanismo di rinnovo della flotta che contempli elementi essenziali come la sicurezza, la navigabilità, l'abitabilità, l'obsolescenza ecc.

2.4.1. Se si analizza l'evoluzione del rinnovo della flotta durante gli ultimi anni si constata che attualmente una nave deve avere più GT [2] rispetto alle navi ritirate per raggiungere lo stesso livello di competitività in termini di pesca, in modo da disporre degli spazi necessari al rispetto degli obblighi previsti dalla regolamentazione internazionale e da migliorare le condizioni di trattamento del pesce a bordo.

2.4.2. Nel sostituire un peschereccio vecchio (con una vecchia stazza GT) con un peschereccio di nuova costruzione (con una nuova stazza GT) sarebbe equo attribuire un coefficiente di abitabilità per il vecchio GT al fine di ottenere il nuovo GT.

2.4.3. Le disposizioni della proposta di regolamento secondo cui la capacità ritirata deve superare del 30 % la nuova capacità costringerebbero a costruire navi più piccole di quelle ritirate. Ciò comprometterebbe la sicurezza, poiché sarebbe necessario pescare nelle stesse acque con un peschereccio le cui prestazioni sono inferiori; in alternativa, si sarebbe obbligati a effettuare un ritiro addizionale per poter costruire una nave di capacità esattamente uguale a quella ritirata. In tal caso, aumenterebbe il costo dell'investimento e non sarebbe possibile migliorare l'abitabilità e la sicurezza della nave.

2.4.4. Se non vi è possibilità di autofinanziamento, la vendita delle imbarcazioni diventa più difficile nei paesi dell'Unione europea, ma anche nei paesi terzi, e le possibilità di rinnovare la flotta diminuiscono.

2.4.5. Il rinnovo delle navi deve avvenire per segmenti nell'ambito dell'attuazione dei POP, in quanto, in caso contrario, verrebbe seriamente compromessa in particolar modo la flotta impiegata per la piccola pesca costiera.

---

[1] GU C 16 del 21.1.1999, pag. 12.

[2] Categoria di nave per classe di stazza GT (gros tonnage).

2.5. Il Titolo II si riferisce inoltre alle società miste, e fissa disposizioni rigide e requisiti che potrebbero rendere impossibile far ricorso a questo tipo di società, sebbene la loro costituzione abbia sempre presentato dei vantaggi nel caso delle demolizioni (rifornimento del mercato comunitario, salvaguardia di una parte dell'occupazione comunitaria ecc.).

2.6. Particolare attenzione va dedicata anche alle disposizioni comuni relative alle flotte da pesca, alla piccola pesca costiera, ed alle misure di carattere socio-economico. In alcuni casi è preferibile garantire la continuità della regolamentazione attuale; in altri è opportuno privilegiare l'ampliamento e la specificazione del suo contenuto.

2.7. Il Titolo III (protezione delle risorse alieutiche delle zone marine costiere, acquacoltura, attrezzatura dei porti di pesca, trasformazione e commercializzazione) e il titolo IV (Altre misure) sono estremamente importanti, sebbene nessun articolo faccia riferimento alla politica dei mercati, che non è stata inserita in questa proposta di regolamento.

2.8. Il Titolo V (Disposizioni generali e finanziarie) evidenzia il possibile regresso ad una situazione simile a quella esistente nel 1992, mentre l'obiettivo ideale sarebbe quello di garantire il finanziamento a medio e lungo termine.

3. **Osservazioni di carattere particolare**

Si formulano le seguenti osservazioni:

3.1. *Titolo II — Attuazione dei programmi di orientamento pluriennali per le flotte da pesca*

3.1.1. Articoli 7 e 10

3.1.1.1. L'applicazione di questi articoli, che presentano una stretta relazione, comporterà un programma molto più severo di quello previsto dal POP IV. Non è tuttavia noto su che base tecnica e giuridica sia fondato l'obbligo secondo cui, per ogni progetto individuale, la capacità ritirata in relazione all'entrata della nuova capacità debba superare quest'ultima almeno del 30 % in termini sia di stazza che di potenza, tranne che nel caso di navi la cui lunghezza sia inferiore a 12 metri.

3.1.1.2. Si propone di modificare il contenuto di questi articoli in modo da chiarire che la concessione degli aiuti per il rinnovo della flotta deve essere vincolata all'attuazione dei POP, e che è necessario consentire lo sviluppo ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza, abitabilità e lavoro.

3.1.1.3. Il contenuto del paragrafo 1, lettera b) va modificato in quanto altera le condizioni stabilite dalla decisione del Consiglio del 26 giugno 1997, il cui articolo 3 recita testualmente: «Uno Stato membro può decidere che le disposizioni dell'articolo 2 non si applicano alle navi da pesca della sua flotta di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri diverse dai pescherecci con reti da traino. In tal caso, la capacità complessiva di questo segmento di flotta, espressa in tonnellaggio di stazza lorda e in potenza in kW, non aumenterà, per il periodo fino al 31 dicembre 2001, oltre il livello del 1° gennaio 1997 o oltre il livello corrispondente agli obiettivi del PPO III, tranne nell'ambito di programmi di miglioramento della sicurezza della navigazione in mare.»

3.1.2. Articolo 8

Vanno modificati i seguenti punti:

3.1.2.1. Il paragrafo 2, lettera b), poiché, al fine di garantire una certa uniformità, spetta alla Commissione il compito di indicare l'elenco dei paesi terzi nei quali è possibile trasferire navi da pesca, ovvero di stabilire i criteri che consentano agli Stati membri di identificare i paesi terzi nei quali non si possono trasferire le navi.

3.1.2.2. Paragrafo 3, lettera a) che riguarda solo le misure di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi di più di 15 anni. È preferibile continuare ad applicare il Regolamento (CEE) n. 3699/93 (periodo compreso fra i 10 ed i 15 anni) e ribadire espressamente le condizioni che possono impedire la concessione di un aiuto all'esportazione in caso di arresto definitivo.

3.1.2.2.1. Sarebbe compito della Commissione fornire l'elenco dei paesi terzi verso cui il trasferimento definitivo delle navi determinerebbe l'esclusione dagli aiuti pubblici per tutti gli Stati membri, ovvero l'elenco dei paesi terzi per cui quest'esclusione non verrebbe applicata.

3.1.2.2.2. Non è chiaro perché la proposta elimini la categoria di navi comprese fra i 10 ed i 15 anni e crei oltretutto una categoria specifica alla lettera a) «premi per la demolizione I) navi di 15 anni».

3.1.3. Articolo 9

È importante che il Regolamento (CEE) n. 3699/93 resti in vigore, ma che vengano tuttavia specificate alcune condizioni, come le seguenti:

3.1.3.1. Qualora il Consiglio abbia autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di pesca, ed il paese terzo interessato abbia ugualmente rilasciato un'autorizzazione in tal senso, nei dodici mesi che seguono la data di tale autorizzazione, lo Stato membro non dovrebbe concedere aiuti attraverso società miste, destinati al paese in questione, a meno che non esista un espresso consenso fra la Commissione e lo Stato membro.

3.1.3.2. Qualora esista un accordo di pesca con un paese terzo in cui sia prevista la costituzione di società miste, la Commissione dovrebbe accordare un premio complementare pari ad un aumento del premio totale simile a quello stabilito per i massimali relativi alle flotte da pesca (allegato IV, tabella 1 e 2). La gestione e il pagamento di tale premio spetteranno alla Commissione.

3.1.3.3. Nella sua forma attuale, la proposta rende la gestione molto complicata e riduce eccessivamente il periodo considerato. Poiché gli aiuti sono divisi in due tipi, sarebbe importante creare società miste per l'esportazione temporanea per un periodo massimo di tempo pari a 4 anni, visto che le associazioni temporanee di imprese spariranno.

3.1.3.3.1. Le società miste presentano dei vantaggi in caso di demolizione poiché assicurano la continuità nella produzione, riforniscono il mercato comunitario e salvaguardano l'occupazione.

3.1.3.3.2. La costituzione di società miste compenserebbe la sparizione delle associazioni temporanee di imprese, che non vengono contemplate nella proposta di regolamento.

3.1.4. Articolo 11

Il paragrafo 2 dell'articolo 11 consente alla Commissione di adottare misure opportune in caso di inadempimento da parte degli Stati membri degli obblighi precedentemente enumerati, fra cui vengono citati ad esempio quello di adeguare gli obiettivi di capacità del programma di orientamento pluriennale e quello di sospendere la presentazione, nei paesi terzi, di domande di licenze nell'ambito degli accordi di pesca.

3.1.4.1. È necessario specificare chiaramente tutte le misure appropriate che è possibile adottare, in modo che i soggetti possano difendersi e in maniera da evitare arbitrarietà. In caso contrario questo paragrafo andrebbe eliminato, poiché il contenuto di questo articolo viola principi qui di seguito enumerati:

3.1.4.1.1. Responsabilità: Si vogliono sanzionare i privati, persone fisiche o giuridiche, privandoli della possibilità di ottenere aiuti pubblici per il rinnovo delle navi o per il loro ammodernamento, nonché impedendo loro di ottenere licenze nel quadro degli accordi di pesca con paesi terzi a causa di inadempimenti imputabili esclusivamente agli Stati membri. Gli armatori vengono sanzionati perché gli Stati membri di appartenenza non rispettano gli obblighi di informazione e controllo previsti dal regolamento.

3.1.4.1.2. Proporzionalità. In base ai principi generali dell'ordinamento giuridico comunitario, le istituzioni comunitarie non possono, nell'esercizio dei loro poteri, imporre agli operatori economici oneri che oltrepassino il livello necessario a conseguire gli obiettivi prefissati.

3.1.4.1.3. Specificità e certezza giuridica. Il riferimento generale all'adozione di opportune misure è contrario al principio di specificità, secondo cui in caso di sanzioni è necessario specificare quali misure possano essere adottate, senza che ciò venga lasciata a libero arbitrio dell'istituzione sanzionatrice. La giurisprudenza affermata della Corte di giustizia esige che la legislazione comunitaria sia certa e che la sua applicazione sia prevedibile per i soggetti interessati, i quali devono inoltre poter conoscere con esattezza la portata degli obblighi che sono loro imposti.

3.1.5. Articolo 12

È importante specificare più accuratamente cosa si intende con «progetto collettivo integrato riguardante il miglioramento strutturale dell'attività di pesca». Va inoltre precisato che tali tipi di progetti possono essere gestiti e promossi anche dalle organizzazioni che rappresentano i pescatori.

3.1.5.1. Se si vuole che gli aiuti destinati alla piccola pesca costiera siano efficaci e concreti è necessario chiarire nella proposta cosa si intende con progetto collettivo integrato e specificare che possono parteciparvi anche le organizzazioni di pescatori.

3.1.6. Articolo 13

Andrebbe modificato il paragrafo 4, lettera c) che obbliga a restituire il premio di cui al paragrafo 3, lettera b) nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che sia trascorso un anno, periodo che andrebbe ridotto per evitare la restituzione del premio.

3.1.6.1. È necessario evitare la discriminazione rispetto agli armatori, a cui non viene imposta nessuna condizione posteriore all'arresto definitivo.

3.2. *Sarebbe opportuno inserire un riferimento allo sviluppo delle risorse della pesca nell'enunciato del Titolo III — Protezione delle risorse alieutiche delle zone marine costiere, acquacoltura, attrezzatura dei porti di pesca, trasformazione e commercializzazione*

3.2.1. Articolo 14

L'articolo deve prevedere la possibilità di adottare altre misure di sistemazione delle zone costiere. Nell'allegato III andrebbe modificato l'obbligo secondo cui ogni anno l'autorità di gestione trasmette alla Commissione le relazioni sulla sorveglianza scientifica; andrebbe invece presentata un'informazione sulla sorveglianza alla metà ed alla fine del periodo quinquennale.

3.2.1.1. La modifica proposta consente di ampliare la portata della sorveglianza scientifica delle risorse alieutiche delle zone marine costiere e di stabilire criteri più flessibili al riguardo.

3.3. *Titolo IV — Altre misure*

3.3.1. Articolo 15

Il paragrafo 2, lettera b) dovrebbe specificare che saranno privilegiate non solo le azioni attuate da organizzazioni che hanno beneficiato di un riconoscimento ufficiale ai sensi del Regolamento (CEE) n. 3759/92, ma anche le azioni di organizzazioni che adottino e sviluppino misure di particolare importanza in materia commerciale. Tali misure dovrebbero figurare al punto 3 dell'allegato III.

Occorre sostenere anche le organizzazioni che stanno forse ottenendo risultati positivi, specialmente nel settore della promozione e della ricerca di nuovi sbocchi commerciali per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

3.3.2. Articolo 16

Il contenuto di tale articolo riguarda in particolare la politica di mercato ed andrebbe pertanto inserito nel progetto dell'organizzazione comune dei mercati. È tuttavia opportuno precisare che le organizzazioni i cui obiettivi principali corrispondono a quelli delle organizzazioni di produttori possono ugualmente accedere agli aiuti di cui ai paragrafi 1 e 2.

3.3.2.1. In alcuni paesi il sistema delle organizzazioni di produttori non ha funzionato; esistono tuttavia organizzazioni attive nel settore della pesca che realizzano molti degli obiettivi stabiliti dalle organizzazioni di produttori e a cui non andrebbe quindi negata la possibilità di ricevere aiuti.

3.3.3. Articolo 17

Il periodo massimo di due mesi all'anno stabilito dal paragrafo 1, lettera a) nel caso di eventi non prevedibili può risultare limitato e andrebbe portato a sei mesi. Andrebbero presi in considerazione gli eventi legati a cause biologiche ma anche ecologiche.

3.3.3.1. La redazione attuale del paragrafo 1, lettera b) può pregiudicare il rinnovo degli accordi di pesca in vigore. Andrebbe pertanto fissato un periodo unico di un anno, eventualmente rinnovabile in funzione di un'analisi scientifica, socioeconomica ecc.

3.3.3.2. Il paragrafo 1, lettera c) dovrebbe essere formulato più chiaramente per quanto riguarda l'industria di trasformazione, puntualizzando che, qualora il suo approvvigionamento dipenda dalla risorsa che forma oggetto del piano di recupero, essa potrà ricevere le indennità fissate (la durata massima di concessione è di due anni, con possibilità di proroga per un altro anno). Sarebbe opportuno spiegare perché questo periodo di tempo non coincida con quello stabilito per gli arresti temporanei quando il prodotto è destinato al consumo umano e vi è penuria di materie prime.

3.3.3.3. Il paragrafo 3 deve prevedere un limite superiore al milione di euro e deve portare al 5 % il contributo finanziario comunitario assegnato al settore nello Stato membro.

3.3.3.3.1. L'esperienza acquisita nel settore della pesca insegna che è estremamente importante incrementare i termini previsti per gli arresti temporanei (eventi non prevedibili, mancato rinnovo di accordi di pesca ecc.) nonché gli aiuti previsti a tal fine.

3.3.4. Articolo 18

Il paragrafo 2 dell'articolo 18 dovrebbe comprendere fra i progetti presi in considerazione anche la prospezione per la ricerca di nuovi fondali di pesca.

3.3.4.1. I progetti di pesca sperimentale sono estremamente importanti ed è logico che possano ricevere sovvenzioni purché siano connessi ad un obiettivo di conservazione delle risorse alieutiche e prevedano l'impiego di tecniche più selettive; ciò non impedisce che venga sovvenzionata anche la ricerca di nuove zone di pesca in cui tali obiettivi siano d'applicazione.

3.3.5. Allegato IV

I massimali e tassi d'intervento sono stati innalzati, come si evince dalla tabella 1 e dalla tabella 2. L'incremento è pari al 19 % e tiene conto dell'inflazione. L'incremento del 19 % che figura nelle tabelle 1 e 2 risulta molto ridotto nella tabella 3. Sarà pertanto necessario conformarsi alle percentuali che figurano nel Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio del 3 novembre 1998 [1], che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti.

[1] GU L 312 del 20.11.1998, pagg. 19-35.

Bruxelles, 26 maggio 1999.

La Presidente

del Comitato economico e sociale

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI